

**REGOLAMENTO (CE) N. 2941/95 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2763/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 <sup>(2)</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 27,

considerando che con il regolamento (CE) n. 2763/94 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 895/95 <sup>(4)</sup> la Commissione ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto per l'anno 1995 per certi prodotti agricoli, tra i quali i pomodori freschi o refrigerati del codice NC 0702 00 10; che i risultati dei negoziati in seno al GATT comportano modifiche sia ai codici della nomenclatura

combinata e della Taric che alle aliquote daziarie; che queste modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 1996, che è dunque opportuno modificare questo regolamento in un modo che permetterà a questi prodotti di continuare a beneficiare del regime accordato in precedenza dal regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella e l'allegato figuranti nel regolamento (CE) n. 2763/94 sono sostituiti dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume contingente (t)	Dazio contingente (%)
09.1601	0702 00 15	*19	Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegi, dal 15 novembre di un anno al 30 aprile dell'anno seguente	2 000	4,1
		*29			4,1 + 1,8 ECU/100 kg/netto
		*39			4,1 + 3,6 ECU/100 kg/netto
		*49			4,1 + 5,4 ECU/100 kg/netto
		*59			4,1 + 7,2 ECU/100 kg/netto
		*69			4,1 + 34,7 ECU/100 kg/netto
		0702 00 20			*13
	*63				4,1 + 2,3 ECU/100 kg/netto
	*17				4,1 + 4,7 ECU/100 kg/netto
	*67				4,1 + 7 ECU/100 kg/netto
	*23				4,1 + 9,4 ECU/100 kg/netto
	*73				4,1 + 34,7 ECU/100 kg/netto
	*27				4,1
	*77				4,1 + 2,3 ECU/100 kg/netto
	*33				4,1 + 4,7 ECU/100 kg/netto
	*83				4,1 + 7 ECU/100 kg/netto
	*37	4,1 + 9,4 ECU/100 kg/netto			
*87	4,1 + 34,7 ECU/100 kg/netto				

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 92 del 25. 4. 1995, pag. 10.